



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA QUALITA' DEL TERRITORIO

ATTO N. DD 290

Torino, 29/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI BONIFICA DEL SITO CODICE ANAGRAFE 2700, "EX CASERMA DE SONNAZ - RIFERITA ALL'AREA DISTINTA AL FOGLIO 1242 PARTICELLA 68 SUB 1 DEL CATASTO DEI TERRENI - TORINO". APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. cron. 680 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato e autorizzato il progetto operativo di bonifica con messa in sicurezza permanente del Sito Codice Anagrafe Regionale 2700 "EX CASERMA DE SONNAZ - RIFERITA ALL'AREA DISTINTA AL FOGLIO 1242 PARTICELLA 68 SUB 1 DEL CATASTO DEI TERRENI - TORINO", che ha fissato l'entità delle garanzie finanziarie da prestare a favore del Comune di Torino per la corretta esecuzione dell'intervento in euro 59.914,65 pari al 50% del capitale assicurato di euro 111.990,00 comprendente gli oneri di cui ai criteri regionali approvati con D.G.R. n. 41-10623 del 6 ottobre 2003.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2377 del 22/07/2020 con la quale sono state approvate le garanzie finanziarie con le quali la Società di Assicurazioni Sace BT S.p.A. si è costituita garante nell'interesse della Società Reply Services S.r.l. a favore del Comune di Torino (Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali) fino alla concorrenza di euro 59.914,65 per la realizzazione dell'intervento predetto.

Vista la trasmissione da parte di Planeta Econsulting con nota del 24/11/2020 nostro prot. 9247 del 25/11/2020 del documento "Aggiornamento del Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. mediante misure di Messa in Sicurezza Permanente del sito comprensivo di Analisi di Rischio di scenario 2", Planeta Studio Associato rif. R20-11-06, novembre 2020, quale aggiornamento del Progetto Operativo di Bonifica ex art. 242 comma 7 del D.Lgs 152/06 e s.m.i) del sito in oggetto.

Valutato che gli interventi di bonifica contemplati nell'aggiornamento presentato comportano la conferma del precedente computo metrico. Pertanto, vista la determinazione dirigenziale n. 2377 del 22/7/2020, con la quale sono già state accettate le garanzie finanziarie prestate a favore della Città, non si ritiene necessaria nessuna integrazione in merito.

Vista la nostra nota prot. 9828 del 15/12/2020 con la quale è stata convocata una conferenza dei servizi in modalità asincrona per l'ottenimento dei pareri degli Enti competenti al fine dell'approvazione dell'aggiornamento del progetto operativo di bonifica.

Visto il parere di Città Metropolitana di Torino prot. 3209 del 14/01/2021 (nostro prot. 324 del 18/01/2021) con il quale non sono stati rilevati elementi ostativi all'approvazione della documentazione presentata.

Visto il parere di Arpa Piemonte prot. 4491 del 20/01/2021 (nostro prot. 417 del 20/01/2021) con il quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione della documentazione presentata con alcune prescrizioni di seguito riportate:

- con particolare riferimento ai vincoli e alle limitazioni d'uso dettagliati nei paragrafi 7 e 8 si chiede che vengano registrati negli strumenti urbanistici del Comune o che comunque ne sia tenuta traccia quale futura memoria per i fruitori e i gestori del sito;
- relativamente al piano di monitoraggio previsto per la durata di 5 anni si puntualizza che oltre a tale periodo dovrà comunque essere garantita la buona manutenzione delle pavimentazioni, funzionali alla messa in sicurezza permanente, e che sia allo scopo individuata una figura responsabile del loro mantenimento;
- nel piano di monitoraggio dev'essere inoltre inclusa anche l'ispezione visiva dei locali interrati e garantito il buono stato di conservazione e un indice di fessurazione delle pavimentazioni e delle pareti inferiore a quello inserito nelle simulazioni.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'aggiornamento del progetto di bonifica mediante messa in sicurezza permanente.

Preso atto del cronoprogramma allegato al progetto che prevede una durata dei lavori pari a circa 11 mesi, oltre ai monitoraggi previsti dal secondo al sesto anno dall'inizio dei lavori.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- " Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
- Vista la Legge n. 348 del 10 giugno 1982;
- " Visto l'art. 25 della Legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2015;

- " Vista la deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015;

DETERMINA

1) di approvare il documento “Aggiornamento del Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. mediante misure di Messa in Sicurezza Permanente del sito comprensivo di Analisi di Rischio di scenario 2”, Planeta Studio Associato rif. R20-11-06, novembre 2020, quale aggiornamento del Progetto Operativo di Bonifica ex art. 242 comma 7 del D.Lgs 152/06 e s.m.i) del sito in oggetto, e **di autorizzare** l’esecuzione degli interventi previsti e del piano di monitoraggio approvato;

2) di richiedere il rispetto delle seguenti prescrizioni emerse dai pareri degli Enti:

a. oltre all’attuazione del piano di monitoraggio previsto per la durata di 5 anni, dovrà comunque essere garantita la buona manutenzione delle pavimentazioni, funzionali alla messa in sicurezza permanente a tempo indeterminato. A tal fine dovrà essere individuata una figura responsabile del loro mantenimento;

b. contestualmente all’attuazione del piano di monitoraggio dev’essere anche effettuata un’ispezione visiva dei locali interrati e garantito il buono stato di conservazione e un indice di fessurazione delle pavimentazioni e delle pareti inferiore a quello inserito nelle simulazioni.

3) di imporre i vincoli e le limitazioni d’uso dettagliati nei paragrafi 7 e 8 del documento approvato con il presente provvedimento, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell’elaborazione dell’analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica (allegato 1);

4) di ritenere valido quanto stabilito nella determinazione dirigenziale n. 2377 del 22/07/2020 in merito allo svincolo delle garanzie finanziarie già accettate e che si ritengono valide ai fini della realizzazione del progetto autorizzato con il presente provvedimento;

5) di stabilire che le attività previste siano avviate **entro 90 giorni** dal ricevimento della presente determinazione dirigenziale e si concludano entro i termini previsti dal cronoprogramma del progetto;

6) di trasmettere la presente determinazione a Reply Services S.r.l. e, per conoscenza, alla Compagnia di assicurazione Sace BT S.p.A., Città Metropolitana di Torino, ARPA Piemonte, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, ASL Città di Torino – Dipartimento Prevenzione, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Territorio e Planeta Studio Associato;

7) di pubblicare presso l’albo pretorio on-line il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

9) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegato 1: Vincoli e limitazioni d'uso

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Claudio Beltramo

7. INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI E DELLE LIMITAZIONI D'USO DEL SITO

In relazione agli esiti dell'Analisi di Rischio di scenario 1 approvata, il sito può essere suddiviso in due aree (si veda **Figura 4**):

- Area esclusa dalla MISP (porzione del sito a nord del muro della Cittadella) in cui non è previsto alcun vincolo agli interventi edilizi in progetto, in quanto l'area è risultata essere conforme alle CSR calcolate nell'Analisi di Rischio approvata con DD n. 236 del 14/10/19. Resta inteso che tutti i materiali di scavo e demolizione generati nel corso degli interventi dovranno essere gestiti come rifiuto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Ad eccezione dell'area del giardino, in accordo con quanto prescritto al punto 2a) dalla DD 680 del 28/02/20, con cui è stato approvato il Progetto Operativo di Bonifica, si deve inoltre prevedere, nell'ambito dell'intervento edilizio, il collettamento in fognatura delle acque meteoriche ricadenti sulla superficie del sito;

- Area oggetto di intervento di MISP (porzione del sito a sud del muro della Cittadella, ad esclusione dell'area del giardino, risultata conforme alle CSR calcolate). In tale area gli interventi di MISP coincidono con la prima fase degli interventi edilizi, pertanto in fase di attuazione degli stessi dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - tutti gli interventi di scavo e di messa in sicurezza previsti dovranno essere eseguiti da parte di un'impresa iscritta alla Categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
 - tutti i materiali di scavo e demolizione generati nel corso della prima fase degli interventi edilizi (coincidenti con l'attuazione della MISP) dovranno essere gestiti come rifiuto

previa classificazione nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Al fine di garantire la fruibilità dell'area in uno scenario di medio e lungo termine, nel rispetto dei presupposti dell'Analisi di Rischio elaborata, all'interno dell'area oggetto di MISP dovranno essere rispettati i seguenti vincoli e limitazioni d'uso:

- dovrà essere garantito l'isolamento del terreno contaminato rimasto in posto;
- qualora dovessero essere effettuati in sito interventi che portino alla rimozione delle pavimentazioni, si dovrà procedere al ripristino delle coperture stesse con modalità analoghe a quelle descritte nel presente documento;
- eventuali scavi realizzati all'interno dell'area interessata dalla MISP che si debbano approfondire al di sotto della quota di posa delle pavimentazioni e della rete di allerta, ove prevista, dovranno essere svolti da impresa iscritta alla Categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- nel corso di eventuali scavi realizzati successivamente agli interventi MISP dovrà essere garantita la gestione come rifiuto del terreno contaminato sottostante le pavimentazioni degli edifici o la rete di allerta prevista sulle aree esterne;
- in ogni caso dovrà essere garantito che non esistano superfici in cui i fruitori dell'area possano venire a contatto con il terreno contaminato presente al di sotto delle pavimentazioni degli edifici e della rete di allerta, ove prevista;
- in ottemperanza al punto 2a) dalla DD 680 del 28/02/20, con cui è stato approvato il Progetto Operativo di Bonifica, dovrà essere garantito, nell'ambito dell'intervento edilizio, il collettamento in fognatura delle acque meteoriche ricadenti sulla superficie del sito (ad eccezione della porzione coincidente con il giardino).

8. PIANO DI MONITORAGGIO DELL' INTEGRITA' DEL CAPPING E DELL'ARIA AMBIENTE IN CONDIZIONI INDOOR

Una volta terminati gli interventi di MISP descritti nel presente documento si prevede di attuare un piano di monitoraggio finalizzato a valutare lo stato di integrità delle pavimentazioni.

Ai fini dell'ottenimento della certificazione di avvenuta bonifica del sito si prevede che il piano di monitoraggio abbia una durata di 5 anni e venga attuato mediante verifica visiva, da effettuarsi con frequenza annuale.

Gli esiti delle attività di monitoraggio condotte verranno riportati in specifiche relazioni tecniche corredate di documentazione fotografica attestante lo stato di conservazione delle pavimentazioni, che verranno trasmesse agli Enti di controllo competenti con frequenza annuale.

In ottemperanza a quanto prescritto al punto 2a) dalla DD 680 del 28/02/20 con la quale è stato approvato il Progetto Operativo di Bonifica si prevede inoltre di attuare un piano di monitoraggio dell'aria ambiente in condizioni indoor con frequenza semestrale della durata di 2 anni.

L'obiettivo del monitoraggio è quello di misurare eventuali concentrazioni di Hg in aria ambiente da confrontarsi con i limiti previsti dalla letteratura internazionale per i recettori lavoratori. I risultati dei monitoraggi verranno trasmessi con frequenza annuale.

Poiché il progetto edilizio aggiornato non prevede più la realizzazione dell'auditorium interrato (all'interno del quale l'ASL aveva richiesto che fosse attuato il monitoraggio indoor), si propone che il monitoraggio venga effettuato direttamente all'interno o in prossimità del locale interrato del Corpo A presso il quale era stato effettuato il sondaggio Wi-2, in corrispondenza del quale era stata rilevata una concentrazione particolarmente significativa di Hg (campione Wi-2/2 prelevato fra 1,2 e 2,2 m dal piano di calpestio dell'interrato).



LIMITE AREA OGGETTO DI MISP IN
QUANTO RISULTATA NON
CONFORME ALLE CSR CALCOLATE
NELL'ADR DI SCENARIO 1
APPROVATA CON D.D. 236 DEL
14/10/2019 DAL COMUNE DI TORINO

LOCALE TECNICO
ESTERNO
INTERRATO

AREA A VERDE SOTTOPOSTA A VINCOLO BENI
CULTURALI (Art. 10 D.Lgs. 42/2004) ESCLUSA DALLA
MISP IN QUANTO RISULTATA CONFORME CSR
CALCOLATE NELL'ADR DI SCENARIO 1 APPROVATA
CON D.D. 236 DEL 14/10/2019 DAL COMUNE DI TORINO

PARTE ESTERNA SCOPERTA
PER VIE DI FUGA

LEGENDA



Impronta interrati esistenti



Impronta interrati in progetto



Capping tipo 1 - Aree edificate



Capping tipo 2 - Aree pavimentate esterne agli ed